

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro I - Soggetti**  
**Titolo I - Giudice**

### **Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado**

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'[articolo 491](#) comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.